



Cofinanziato  
dall'Unione europea



  
Regione Umbria



## FAQ - Risposte alle domande più frequenti

Ogni chiarimento riferito ai bandi del CSR Umbria può essere richiesto formulando specifici quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo email del Responsabile individuato dal bando stesso. Non sono ammessi, infatti, chiarimenti telefonici. Le risposte relative ai quesiti inerenti alla presentazione delle domande di sostegno sono raccolte e rese note attraverso il presente documento "FAQ - Risposte alle domande più frequenti".

CODICE INTERVENTO	SRD 09 - azioni A-C)
NOME INTERVENTO	Servizi di base per la popolazione locale e valorizzazione del patrimonio insediativo, antropico ed architettonico minore
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI ADOZIONE DEL BANDO	D.D. 2636 del 24/03/2026

### Aggiornamento al 23/04/2026

Quesito 1	<p>Art.6 - Soggetti beneficiari identifica chi può presentare domanda, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Enti pubblici territoriali e soggetti di diritto pubblico, in forma singola o associata;</li> <li>- Fondazioni e associazioni non a scopo di lucro;</li> <li>- Cooperative sociali;</li> <li>- Partenariati tra soggetti pubblici e privati (tra quelli sopra elencati).</li> </ul> <p>Gli stessi sono coloro che devono presentare domanda come capofila di un partenariato e quindi percepire il contributo ridistribuendo a saldo al partner che ha investito o sono anche i soli che possono investire e quindi non possono avere altri partner al di fuori di quelli citati nel precedente elenco?</p> <p>Nel caso specifico, una cooperativa sociale presenterebbe domanda come capofila di un partenariato in cui vi sono aziende agricole che svolgono attività di fattoria didattica.</p> <p>In caso di convenzione per l'uso degli spazi ed attrezzature derivanti dall'eventuale intervento, può essere ammissibile la spesa dell'azienda agricola (fattoria didattica)? oppure la cooperativa deve avere dei propri spazi e fare l'intervento direttamente?</p>
Risposta 1	<p><i>La tipologia di partenariato indicata non rientra tra i possibili beneficiari previsti dall'art. 6 dell'Avviso.</i></p>

Quesito 2	<p>Viene chiesto se nell'ambito degli investimenti ammissibili sia ricompresa la realizzazione di un piccolo accessorio al servizio della funzionalità di un'area aperta (sempre pertinenziale), che sarà sistemata con lo scopo di creare una struttura rivolta a soggetti svantaggiati.</p> <p>Le caratteristiche dell'accessorio saranno riconducibili a quelle previste dal RR Umbria 2/2015, articolo 21 (opere pertinenziali), paragrafo 4, lettera b: &lt;&lt; le tettoie, le pergole, i gazebo, i ripostigli, i manufatti per barbecue, per somministrazione di alimenti e bevande e per il ricovero di animali domestici o di compagnia, per una superficie utile coperta non superiore a metri quadrati 30 e di altezza non superiore a metri lineari 2,40, di pertinenza di edifici residenziali, per attività agrituristiche e servizi&gt;&gt;, con una superficie coperta dell'intero accessorio ricompresa nei termini stabiliti dallo stesso regolamento, più precisamente dall'art. 17, par. 2, lettera i): &lt;le nuove costruzioni per pertinenze edilizie fuori terra, di cui all' articolo 21, comma 3, lettera a) e comma 4, lettere b) e c), nei limiti complessivi di metri quadrati 40 di superficie utile coperta o, in alternativa, nel caso sia più favorevole, del cinque per cento della superficie utile coperta complessiva di ogni edificio&gt;.</p> <p>Viene chiesto, inoltre, se la struttura pertinenziale di cui sopra, realizzata in aderenza al fabbricato principale (già impiegato integralmente per attività sociali e costituito da un edificio appartenente all'edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente integra) ed eventualmente ad esso collegato (tramite porticato), contribuisca all'assegnazione della priorità degli 3.1, obiettivi progettuali: Interventi di restauro tesi a valorizzare il patrimonio storico/architettonico del sistema insediativo di matrice rurale: 20 punti.</p>
Risposta 2	<p><i>Dalla domanda si evince che l'intervento consisterebbe nella realizzazione ex novo di un piccolo accessorio al servizio di un'area aperta di pertinenza della struttura adiacente destinata ad attività sociali.</i></p> <p><i>L'art. 7, lett. a) dell'Avviso - Operazioni finanziate e spese ammissibili - relativamente ai beni immobili prevede solamente il "restauro, risanamento conservativo, adeguamento" non la realizzazione ex novo, per cui l'intervento proposto non appare ammissibile.</i></p> <p><i>In ogni caso non darebbe diritto al punteggio relativo al criterio 3.1 (Interventi di restauro tesi a valorizzare il patrimonio storico/architettonico del sistema insediativo di matrice rurale).</i></p>

Quesito 3	Viene chiesto se al momento della presentazione della manifestazione di interesse i partenariati devono essere già definiti.
Risposta 3	<i>Si ritiene opportuno che nella Manifestazione di Interesse vengano già individuati i soggetti che prenderanno parte al partenariato. In quella fase è sufficiente l'impegno alla sua costituzione.</i>

Quesito 4	Viene chiesto se le Comunanze Agrarie possono essere considerate tra i soggetti beneficiari di cui all'art. 6 dell'allegato 1 del Bando.
Risposta 4	<i>Per gli effetti della DD n. 3671 del 17/04/2026 pubblicata nel BUR della Regione Umbria n.17 del 22/04/2026 con la quale l'Avviso è stato uniformato al Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027, le Comunanze Agrarie possono essere considerate tra i soggetti beneficiari dell'Avviso.</i>

<p>Quesito 5</p>	<p>Viene chiesto:</p> <p>il bando al punto 13.1 "Domanda di sostegno", riporta le modalità di presentazione della domanda di sostegno e specifica che la sua presentazione deve avvenire entro 3 mesi dalla comunicazione dell'utile collocamento in graduatoria della manifestazione di interesse e prosegue riportando che tutta la documentazione tecnica ed amministrativa deve essere prodotta contestualmente alla domanda di sostegno o comunque non oltre la data di presentazione della prima domanda di pagamento utile. In particolare si chiede per i titoli abilitativi se questi debbano essere acquisiti e presentati con la domanda di sostegno oppure possa essere tutto rimandato alle domande di pagamento. Inoltre alla lettera b) punto 1, si chiede progetto di fattibilità tecnico-economica oppure progetto esecutivo e si precisa che qual ora non sia ancora acquisita la cantierabilità, entro 30 giorni dalla comunicazione di finanziabilità, va inviata prova della presentazione. Nelle definizioni comuni la cantierabilità per i comuni è definita dal progetto esecutivo, perché si chiede il PFTE?</p> <p>Per cui indipendentemente dalla fase autorizzativa (PFTE/Esecutivo per i comuni e PdC/scia per i privati) entro 30 giorni, prima ancora di aver compilato e presentato la domanda, vanno inviate le delibere di adozione ed i protocolli di consegna, è corretto?</p> <p>Al momento della presentazione della domanda di sostegno si ha necessità del progetto esecutivo approvato (per i comuni) e del PdC/scia acquisiti per i privati?</p> <p>Al punto c) vengono richiamati nuovamente i titoli abilitativi tra la documentazione da allegare alla domanda.</p> <p>Il mio dubbio sulla procedura in realtà deriva dall'interpretazione fatta sulla stessa questione negli altri bandi già attivi, nei quali sia per il pubblico che per il privato la questione cantierabilità si risolve con l'esibizione, entro 30 giorni dalla comunicazione di finanziabilità, del protocollo del PDC e/o SCIA per i privati, mentre per il pubblico dell'adozione del PFTE. Rimandando la presentazione del titolo esecutivo acquisito alla domanda di saldo.</p> <p>Logicamente la graduatoria provvisoria derivava dalle domande di sostegno e non dalle manifestazioni di interesse.</p>
<p>Risposta 5</p>	<p><i>Al momento della presentazione della domanda di sostegno, sia per i beneficiari pubblici che per i privati, può essere già prodotto il progetto esecutivo dell'intervento da realizzare oppure un progetto di fattibilità che, ovviamente, potrà essere privo di parte della documentazione necessaria ad attestarne l'esecutività e la cantierabilità.</i></p> <p><i>Ricorrendo tale situazione, entro 30 giorni dalla comunicazione di finanziabilità della domanda di sostegno i beneficiari devono inviare prova della presentazione della richiesta dei titoli abilitativi, autorizzazioni e/o pareri agli Enti competenti pena la decadenza della domanda di sostegno e quindi dell'investimento oggetto dell'autorizzazione.</i></p> <p><i>La documentazione mancante ai fini della cantierabilità del progetto dovrà essere prodotta non oltre la data di presentazione della prima domanda di pagamento utile (punto 13.1 del bando).</i></p>

Quesito 6	<p>Viene chiesto:</p> <p>L'Articolo 8 – Criteri di selezione dell'avviso prevede 20 punti per coinvolgimento dei soggetti proponenti - Presenza di forme di coinvolgimento (protocolli, convenzioni, accordi, ecc.) per la gestione del bene oggetto del finanziamento.</p> <p>Per ottenere tale punteggio, è necessario presentare documentazione specifica già in fase di manifestazione di interesse? o si deve inviare successivamente insieme alla domanda di sostegno?</p>
Risposta 6	<i>Vale la risposta fornita per il quesito n.3</i>

Quesito 7	<p>Viene chiesto:</p> <p>Art.12 – Manifestazione di interesse.</p> <p>Cosa si intende per “atto con cui l’Ente proponente approva la Manifestazione di interesse e relativa documentazione”?</p> <p>Si riferisce agli Enti Pubblici?</p> <p>Se non è riferito solo agli Enti Pubblici, di quale documento si tratta?</p>
Risposta 7	<p><i>L’atto di approvazione della Manifestazione di Interesse è richiesto per tutti i soggetti proponenti la Manifestazione stessa.</i></p> <p><i>L’approvazione deve essere effettuata dall’organo decisionale del soggetto proponente - nei modi e nei termini previsti dalla legge - in base alla natura giuridica di quest’ultimo.</i></p>